MARCHIO
Contraffazione e imitazione
in genere

LS 10 febbraio 2005 n. 30 art. 118 D.LG.
LS 10 febbraio 2005 n. 30 art. 22 D.LG.

La pratica confusoria illecita nota come domain grabbing consiste nella registrazione, presso la Naming Authority, del **marchio** altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno, costituisce in sé e per sé atto di contraffazione - censurabile ai sensi degli art. 22 c.p.i. - anche in quanto attività idonea a precludere al titolare dei **marchio** l'utilizzo in **Internet** come ulteriore segno distintivo. La circostanza che il soggetto registrante il nome a dominio sia stato licenziatario relativamente ai diritti di utilizzo del **marchio** non esclude la contraffazione essendo cessato ogni diritto in merito. L'utilizzo del **marchio** altrui come nome a dominio deve essere, pertanto, inibito e deve essere, inoltre, disposto il trasferimento del nome a dominio indebitamente utilizzati al legittimo titolare del diritto di **marchio**, la cui concreta esecuzione dovrà essere attuata - ai sensi dell'art. 118, comma 6 c.p.i. - per impulso dell'avente diritto nei confronti dell'autorità competente per la registrazione dei nomi a dominio. Il danno patrimoniale subito dal legittimo titolare - in assenza di criteri di quantificazione verificabili - a causa dell'indebito utilizzo del nome a dominio deve essere liquidato in via equitativa.

Tribunale Milano, 20/02/2009

Soc. Solatube Global Marketing Inc. e altro c. Soc. Solar Proiect e altro

Riv. dir. ind. 2009, 4-5, 375 (nota TOSI)

MARCHIO
Contraffazione e imitazione
in genere

LS 10 febbraio 2005 n. 30 art. 22 D.LG.

Il domain name ha doppia natura, tecnica di indirizzo delle risorse logiche della rete **Internet** e distintiva. In quanto segno distintivo - costituito dalla parte caratterizzante il nome a dominio denominata Second Level Domain - può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi statuito dall'art. 22 c.p.i.

Tribunale Milano, 20/02/2009

Soc. Solatube Global Marketing Inc. e altro c. Soc. Solar Proiect e altro

Riv. dir. ind. 2009, 4-5, 375 (nota TOSI)

Tutti i diritti riservati - © copyright 2010 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A

Documento n. 1 di 2 Archivio: Giurisprudenza

MARCHIO
Uso ed abuso

Dato che nella prassi il nome di dominio viene anche utilizzato nella pubblicità e nelle comunicazioni commerciali al fianco della denominazione e dei segni distintivi dei quali l'impresa si avvale, allo specifico fine di aiutare il cliente consumatore ad individuare l'attività di quella determinata impresa anche in sede telematica, l'uso come nome di dominio di un marchio altrui è particolarmente idoneo a generare confusione nel pubblico dei consumatori, soprattutto con riguardo ad attività, come la prestazione di servizi, dal contenuto vario ed eterogeneo, rispetto alle quali è particolarmente facile che il consumatore, il quale volontariamente era alla "ricerca", via Internet, di un'impresa che utilizza un certo marchio o un certo segno distintivo, venga indotto a ritenere che anche i servizi offerti sul sito selezionato rientrino nel campo di attività dell'impresa titolare degli indicati segni distintivi.

Tribunale Brescia, 06/12/2000

Www Italia it. c. Soc. Italia Online

Dir. industriale 2001, 170 (nota MONDINI)

Documento n. 2 di 2 Archivio: Giurisprudenza

CONCORRENZA (Disciplina della)
Attivita' del concorrente
concorrenza sleale
fattispecie

Codice Civile (1942) art. 2598

Costituisce attività di concorrenza sleale, alla stregua dell'art. 2598, n. 1 c.c., l'utilizzo e la registrazione, ad opera di una società, quale "domain name" di un marchio la cui titolarità è attribuita ad altra: il mercato in cui le due società possono essere considerate concorrenti è quello della pubblicità via Internet.

Tribunale Genova, 13/10/1999

Soc. ABX sistemi c. Soc. Compaq Computer

Dir. e prat. soc. 1999, 24, 76 (nota DE CRESCENZO)